

Attualità

Scambio informazioni e sviluppi in ambito Ocse

27 Dicembre 2007

Molte le novità che si sono registrate negli ultimi mesi e che hanno prodotto progressi nei rapporti con gli Stati aderenti e non

Thumbnail
Image not found or type unknown

In particolare Liberia e Isole Marshall si sono impegnate a garantire la trasparenza e l'effettivo scambio di informazioni in ambito fiscale mentre Barbados, Maldive e Tonga non sono più considerati Paesi non cooperativi. Negli ultimi mesi si sono registrati importanti sviluppi in seno all'Ocse con riferimento ai progressi compiuti nell'ambito dello scambio di informazioni e nello sforzo comune degli Stati membri e non di garantire la trasparenza delle transazioni internazionali. In primis occorre rilevare come l'Ocse abbia eliminato dalla lista dei Paesi non cooperativi pubblicata nell'aprile 2002 la Liberia e le Isole Marshall, rispettivamente il 24 luglio 2007 e l'8 agosto 2007.

Liberia e Isole Marshall fuori dalla *black list*

Sia la Liberia che le Isole Marshall, con la sottoscrizione dei loro commitments, si sono impegnate a garantire la trasparenza e l'effettivo scambio di informazioni in ambito fiscale. I due Stati si aggiungono quindi ai 33 ordinamenti che hanno formalmente optato per tale impegno: Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi, Aruba; Bahamas; Bahrain, Belize; Bermuda; Cipro; Domenica; Gibilterra; Grenada; Guernsey; Isole Cayman; Isole Cook; Isola di Man; Isole Turks and Caicos; Isole Vergini Americane; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Liberia; Malta; Mauritius; Montserrat; Nauru; Niue; Panama; Samoa; San Marino; Seychelles; St. Lucia; St. Kitts & Nevis; St. Vincent and the Grenadines; Vanuatu.

Novità anche per Barbados, Maldive e Tonga

Altri tre Paesi, Barbados, Maldive e Tonga, non sono più considerati paesi non cooperativi: le Barbados in ragione dell'esistenza di un effettivo scambio di informazioni mentre le Maldive e Tonga in quanto l'Ocse ha ritenuto che alcune norme di diritto interno non consentano di qualificare gli ordinamenti come paradisi fiscali. Pertanto a oggi la lista dei Paesi non cooperativi include Andorra,

Liechtenstein e Monaco.

L'accesso alle informazioni bancarie per finalità fiscali

Un altro importante sviluppo nell'ambito dello scambio di informazioni è stato la pubblicazione del Report intitolato "*Improving access to bank information for tax purposes. The 2007 progress Report*", che esamina gli sviluppi occorsi dal 2003 nei seguenti ambiti: inserimento nelle Convenzioni contro la doppia imposizione siglate recentemente delle disposizioni del nuovo articolo 26 del Modello di Convenzione Ocse; progressi in merito all'accesso alle informazioni bancarie in presenza di illeciti penali da parte della Svizzera che, a tale riguardo, ha provveduto ad inserire dei protocolli aggiuntivi in alcune delle Convenzioni contro la doppia imposizione da questa siglate; ulteriori sviluppi relativi all'accesso alle informazioni bancarie nell'ambito della giurisdizione civile compiuti dal Belgio, dall'Italia e Portogallo; successi ottenuti da alcuni Stati nel porre in essere strategie di *compliance* volte ad identificare l'esistenza di fondi non dichiarati dei contribuenti all'estero; sottoscrizione da parte di molti Stati membri di Tieas (*Tax Information Exchange Agreements*) anche con Paesi non appartenenti all'Ocse.

Accesso alle informazioni e limitazioni

Inoltre il Report contiene un'analisi degli sviluppi in alcuni ordinamenti con lo status di osservatori: Argentina, Cina, Cile, India, Russia e Sud Africa, che consentono l'accesso alle informazioni bancarie seppur con grandi limitazioni rilevabili soprattutto in Cile e in Russia. Con riferimento all'inserimento del nuovo articolo 26 del Modello di Convenzione Ocse, di seguito si riporta una tabella delle Convenzioni contro la doppia imposizione recentemente siglate:

image not found or type unknown



image not found or type unknown



Con riferimento ai progressi compiuti dall'Italia il Report Ocse fa riferimento alla previsioni contenute nella Finanziaria 2005 che hanno allargato la platea dei soggetti che possono avere accesso a tali informazioni. Non soltanto banche e uffici postali ma anche a intermediari finanziari nazionali ed esteri, società di gestione del risparmio, fondi di investimento collettivo e trust ma anche l'oggetto delle informazioni esteso sino a coprire tutte le operazioni finanziarie poste in essere dal contribuente.

di

Diletta Fuxa